UNIVERSITÀ
di VERONA

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE PARTECIPATE
16 OTTOBRE 2026

L'anno 2026, il giorno 16 del mese di ottobre alle ore 09:00, si è riunita presso Palazzo Giuliari, Sala dei Paesaggi, in Via dell'Artigliere, 8, la Commissione Partecipate di Ateneo nominata con D.R. n. 12341 del 17 novembre 2025,

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Associazione CER VERA: parere in merito alla proposta di adesione;
2. Fondazione FAIR: parere in merito alla proposta di adesione;
3. SMACT S.c.p.a.: proposta di modifica statutaria;
4. MNESYS S.c.a.r.l: proposta di modifica statutaria;
5. Consorzio INCA in liquidazione: proposta di accantonamento al fondo rischi;
6. Varie ed eventuali.

Il Presidente, Prof. Andrea Caprara, constata che sono presenti il Prof. Alessandro Lai, la Dott.ssa Alessia Pamploni e la Dott.ssa Francesca Limberto.
Il Prof. Jacopo Bercelli è assente giustificato.

OMISSIS

3. SMACT S.c.p.a.: proposta di modifica statutaria

Il Presidente informa la Commissione che lo scorso 25 settembre la Società SMACT ha trasmesso ai Soci la documentazione relativa alla proposta di modifica statutaria come approvata dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza della Società (allegato 3), comunicando che nella seconda metà del mese di novembre verrà convocata una seduta straordinaria dell'Assemblea per procedere all'approvazione dello Statuto modificato.

Le modifiche attengono, in particolare:
- modifica della durata della società (ad oggi prevista al 2028) al 2050;
- all'elisione dei riferimenti all'"Industria 4.0" tematica oggetto del Competence Center al momento della sua costituzione e primo finanziamento regionale;
- all'adeguamento di alcuni riferimenti normativi;
- alla rimozione del vincolo di non trasferibilità delle azioni per 3 anni dalla costituzione della Società, ormai obsoleto;
- all'integrazione delle disposizioni relative alla procedura di svolgimento delle sedute e della relativa verbalizzazione;
- alla previsione della competenza dell'assemblea ordinaria in merito all'individuazione di aree tematiche in cui promuovere l'attività di sviluppo tecnico e valorizzazione economica della società;
- all'ammissibilità della determinazione di compensi per i componenti del Consiglio di Gestione nei limiti di quanto previsto dall'art. 11 del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica, approvato con il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Tale ultima proposta di modificazione è quella che si ritiene più rilevante considerando la gratuità della carica allo stato attuale. Considerato che i compensi saranno previsti entro i limiti ad oggi consentiti dalla legge e ritenuto opportuno che chi riveste il ruolo di amministratore sia retribuito per il lavoro svolto e per le responsabilità che ne conseguono, il Presidente propone di esprimere parere positivo all'approvazione di tutte modifiche statutarie proposte.

La Commissione esprime parere positivo all'approvazione delle modifiche dello Statuto della Società SMACT.

OMISSIS

6. Varie ed eventuali

Non avendo altro da discutere, la riunione della Commissione si dichiara conclusa alle ore 10:30.

Il Segretario
Dott.ssa Francesca Limberto

Il Presidente
Prof. Andrea Caprara

Questo quadro sinottico raffronta a sinistra il testo di statuto vigente di SMACT scpa e a destra le proposte di modifica, riportando talvolta per intero commi o paragrafi per migliorarne la leggibilità.
I testi proposti per cancellazione vengono segnalati nella colonna di sinistra (Vigente) in ~~rosso barrato~~.
I testi proposti per aggiunta vengono segnalati nella colonna di destra (Proposta di modifica) evidenziati in giallo.

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
S T A T U T O	
TITOLO I **DENOMINAZIONE SOCIALE ED EFFICACIA DELLO STATUTO, SCOPO E OGGETTO, DURATA, SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI**	
ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE SOCIALE ED EFFICACIA DELLO STATUTO	
1. La Società, costituita ai sensi degli artt. 2325 C.C. e 2615 ter C.C., si denomina: "SMACT SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI".	
2. La titolarità delle partecipazioni al capitale sociale della presente società e l'accettazione di funzioni e di incarichi disciplinati dal presente statuto implica l'accettazione delle norme recate dallo statuto stesso.	
ARTICOLO 2) SCOPO CONSORTILE E OGGETTO SOCIALE	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
1. La Società, ai sensi dell'art. 2615 ter C.C. e nel rispetto della normativa vigente, ha finalità consortile vòlta a costituire un centro di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, avente lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0 ~~(conosciuto anche come Piano nazionale impresa 4.0)~~ in attuazione dell'art. 1 comma 115 Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ed in conformità e nel rispetto dell'art. 4 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, del D.M. Sviluppo Economico 12 settembre 2017 n. 214, del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 29 gennaio 2018 e s.m.i.	1. La Società, ai sensi dell'art. 2615 ter C.C. e nel rispetto della normativa vigente, ha finalità consortile vòlta a costituire un centro di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, avente lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di innovazione, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate e sostenibilità, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0 e successive politiche regionali, nazionali ed europee in attuazione dell'art. 1 comma 115 Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ed in conformità e nel rispetto dell'art. 4 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, del D.M. Sviluppo Economico 12 settembre 2017 n. 214, del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 29 gennaio 2018 e s.m.i.
A tal fine la società ha per oggetto principale l'erogazione di servizi di:	
a) orientamento alle imprese, in particolare PMI, attraverso la predisposizione di una serie di strumenti vòlti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologica;	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze ~~in ambito "Industria 4.0"~~ mediante attività di formazione in aula e sulla linea produttiva e su applicazioni reali, utilizzando, ad esempio, linee produttive dimostrative e sviluppo di casi d'uso, allo scopo di supportare la comprensione da parte delle imprese fruitrici dei benefici concreti in termini di riduzione dei costi operativi ed aumento della competitività ~~dell'offerta; specificamente, in termini di maggiore flessibilità produttiva, maggiore velocità dal prototipo alla produzione in serie, maggiore produttività attraverso minori tempi di set-up, riduzione di errori e fermi macchina, migliore qualità, minori costi e scarti, maggiore funzionalità di prodotti e servizi.~~ In particolare, le attività di formazione e diffusione delle tecnologie in ambito ~~"Industria 4.0"~~ potranno consistere in:	b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze avanzate di innovazione digitale e sostenibile mediante attività di formazione in aula e sulla linea produttiva e su applicazioni reali, utilizzando, ad esempio, linee produttive dimostrative e sviluppo di casi d'uso, allo scopo di supportare la comprensione da parte delle imprese fruitrici dei benefici concreti in termini sviluppo di nuovi prodotti o servizi abilitati dalle tecnologie, di riduzione dei costi operativi ed aumento della competitività dell'offerta. In particolare, le attività di formazione e diffusione delle tecnologie in ambito di innovazione digitale e sostenibile potranno consistere in:
- predisposizione di materiale informativo su tecnologie ~~in ambito "Industria 4.0"~~ e relativi benefici, supportato da casi reali;	- predisposizione di materiale informativo su tecnologie digitali e relativi benefici anche in chiave di sostenibilità, supportato da casi reali;
- realizzazione di una o più linee produttive dimostrative all'interno del centro di competenza con l'obiettivo di presentare, in un ambiente reale, l'applicazione delle tecnologie ~~in ambito Industria 4.0;~~	- realizzazione di una o più linee produttive dimostrative all'interno del centro di competenza con l'obiettivo di presentare, in un ambiente reale, l'applicazione delle tecnologie digitali e sostenibili;
- sviluppo di casi d'uso per testare i contenuti oggetto del corso di formazione con i partecipanti interagendo con le linee produttive dimostrative, simulando le variazioni di produttività in assenza o presenza di uno o più tecnologie ~~in ambito "Industria 4.0";~~	- sviluppo di casi d'uso per testare i contenuti oggetto del corso di formazione con i partecipanti interagendo con le linee produttive dimostrative, simulando le variazioni di produttività in assenza o presenza di uno o più tecnologie digitali e sostenibili;

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
- predisposizione di applicativi per presentare ai partecipanti ai corsi di formazione gli indicatori di performance e i relativi benefici in termini di minori tempi di avvio e ciclo di produzione, minori errori, maggiore qualità, maggiore efficienza degli impianti, etc., delle linee di produzione e delle singole tecnologie ~~in ambito "Industria 4.0";~~	- predisposizione di applicativi per presentare ai partecipanti ai corsi di formazione gli indicatori di performance e i relativi benefici in termini di minori tempi di avvio e ciclo di produzione, minori errori, maggiore qualità, maggiore efficienza degli impianti, etc., delle linee di produzione e delle singole tecnologie digitali e sostenibili;
c) attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale~~, proposti dalle imprese, compresi quelli~~ di natura collaborativa ~~tra le stesse,~~ e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambito ~~"Industria 4.0",~~ anche attraverso azioni di stimolo alla domanda di innovazione da parte delle imprese, in particolare delle ~~PMI.~~	c) accompagnamento, consulenza, progettazione ed attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale di natura collaborativa e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambito di innovazione digitale e sostenibile anche attraverso azioni di stimolo alla domanda di innovazione da parte delle imprese, in particolare delle PMI, individuando gli opportuni strumenti di finanziamento.
~~La gestione della proprietà intellettuale dei risultati prodotti nell'ambito di tali progetti sarà regolata da un apposito disciplinare.~~	[soppresso]
2. La Società potrà compiere tutti gli atti, le procedure e quanto necessario o utile per il conseguimento dello scopo consortile.	
La Società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - quest'ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e nei limiti di legge (D. Lgs. 385/1993 e relativi provvedimenti attuativi) - che gli amministratori riterranno utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.	
3. E' fatto divieto di distribuire ai soci - anche indirettamente - utili, i quali dovranno essere reinvestiti nell'attività che costituisce l'oggetto sociale.	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA'	
1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre ~~2028 (duemilaventotto)~~ e comunque nel rispetto ~~dell'art. 3~~ del ~~D.Lgs 18 aprile~~ 2016 n. ~~50.~~	1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e comunque nel rispetto del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i..
ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI	
1. La società ha sede in Comune di ~~Venezia~~ all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.	1. La società ha sede in Comune di Padova all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.
2. ~~La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea straordinaria dei soci.~~	[soppresso]
~~3.~~ Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.	2. [mera rinumerazione]
ARTICOLO 5) SOCI	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
1. Possono essere soci della Società soggetti pubblici e privati (imprese e altri operatori economici, inclusi quelli che svolgono attività di intermediazione finanziaria e/o assicurativa, associazioni di categoria nazionali o territoriali), come definiti dal successivo comma 3, con la partecipazione di almeno un organismo di ricerca, come definito dall'art. 1, lettera e) del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 29 gennaio 2018.	
2. I soci devono possedere i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.M. Sviluppo Economico 12 settembre 2017 n. 214, dal Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 29 gennaio 2018 e da ogni altro provvedimento integrativo e/o modificativo successivo.	
I soci privati dovranno essere selezionati tramite procedura di evidenza pubblica ai sensi della vigente normativa.	
3. Salvo quanto previsto nel comma successivo, ai fini del presente statuto si intendono:	
a) "soci pubblici" gli enti pubblici, le "società ~~in~~ controllo pubblico" di cui all'art. 2 lett. m) del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nonché gli altri "enti di diritto privato in controllo pubblico" di cui all'art. 1, comma 60, L. 6 novembre 2012 n. 190 e art. 1, comma 2 lett. c) D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.i.;	a) "soci pubblici" gli enti pubblici, le "società a controllo pubblico" di cui all'art. 2 lett. m) del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nonché gli altri "enti di diritto privato in controllo pubblico" di cui all'art. 1, comma 60, L. 6 novembre 2012 n. 190 e art. 1, comma 2 lett. c) D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.i.;
b) "soci privati" gli enti di diritto privato diversi da quelli di cui alla precedente lettera a).	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
4. Ai soli fini di cui agli artt. 22 e 27 del presente statuto ed in relazione ai diritti di nomina e di revoca delle cariche sociali ai sensi dell'art. 2449 ~~c.c.~~ si intendono soci pubblici i soci definibili come "ente pubblico" ai sensi della vigente normativa.	4. Ai soli fini di cui agli artt. 22 e 27 del presente statuto ed in relazione ai diritti di nomina e di revoca delle cariche sociali ai sensi dell'art. 2449 C.C. si intendono soci pubblici i soci definibili come "ente pubblico" ai sensi della vigente normativa.
ARTICOLO 6) AMMISSIONE DI NUOVI SOCI	
1. I soggetti, pubblici e privati, che intendono aderire alla Società devono rivolgere domanda scritta all'organo amministrativo dichiarando di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di eventuali regolamenti e di accettarle integralmente, nonché di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, fornendo tutte le informazioni, le garanzie e le dichiarazioni ritenute necessarie dall'organo amministrativo e da eventuali regolamenti.	
2. All'organo amministrativo compete la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 nonché la verifica del rispetto della normativa ~~di cui all'art. 5 comma 9 D. Lgs. n. 50/2016~~ in tema di procedura di evidenza pubblica ovvero della normativa di cui agli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. 175/2016.	2. All'organo amministrativo compete la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 nonché la verifica del rispetto della normativa in tema di procedura di evidenza pubblica ovvero della normativa di cui agli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. 175/2016.
L'organo amministrativo delibera in merito all'ammissione della domanda. ~~Il rifiuto deve essere motivato.~~	L'organo amministrativo delibera in merito all'ammissione della domanda.
3. ~~Decorso il termine di cui all'art. 11, comma 1 del presente statuto, l'ingresso~~ del nuovo socio potrà avvenire anche mediante sottoscrizione di azioni di nuova emissione riservata al socio subentrante, nel rispetto dell'art. 2441 C.C.	3. L'ingresso del nuovo socio potrà avvenire anche mediante sottoscrizione di azioni di nuova emissione riservata al socio subentrante, nel rispetto dell'art. 2441 C.C..
TITOLO II **CAPITALE SOCIALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI**	
ARTICOLO 7) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).	
2. Il capitale sociale è diviso in numero 4.000 (quattromila) azioni ordinarie prive di valore nominale.	2. Il capitale sociale è diviso in numero 4.000 (quattromila) azioni ordinarie prive di valore nominale. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari ai sensi dell'articolo 2346, primo comma, C.C..
3. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, anche da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.	
4. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da assegnare ai soci privati.	
ARTICOLO 8) STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI	
1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346 comma 6 C.C., che consistono in certificati di partecipazione, dotati dei diritti indicati nella deliberazione di emissione e riportati nel presente statuto.	
2. I certificati di partecipazione di cui al precedente comma sono o meno trasferibili a seconda di quanto stabilito nella deliberazione di emissione e di quanto disposto nel presente statuto.	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ARTICOLO 9) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE.	
1. In deroga al disposto dell'articolo 2342 comma 1 C.C. in sede di delibera di aumento del capitale sociale i conferimenti possono essere eseguiti anche con beni diversi dal denaro.	
2. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.	
3. L'organo amministrativo può deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2446 commi 2 e 3 C.C. per essere le azioni emesse senza indicazione del loro valore nominale.	
ARTICOLO 10) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'	
1. I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).	
2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della ~~società~~ devono considerarsi infruttiferi.	2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.
ARTICOLO 11) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI	
1. ~~Ai sensi dell'art. 2355 bis C.C. le azioni non sono trasferibili per il periodo di 3 (tre) anni dalla costituzione della Società, durante il quale la compagine sociale deve rimanere invariata.~~	[soppresso]

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
~~2. Decorso il predetto periodo, qualora~~ un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso, il diritto di proprietà delle proprie azioni od obbligazioni convertibili in azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, ovvero costituire diritti reali limitati di godimento o di garanzia sulle azioni medesime, si applicano le seguenti disposizioni.	1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso, il diritto di proprietà delle proprie azioni od obbligazioni convertibili in azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, ovvero costituire diritti reali limitati di godimento o di garanzia sulle azioni medesime, si applicano le seguenti disposizioni.
Nei casi di cui sopra agli altri soci spetta il diritto di prelazione.	
Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero oggetto della proposta di alienazione; qualora nessun socio intenda esercitare la prelazione ovvero il diritto sia esercitato solo per una parte di quanto è offerto, il socio proponente sarà libero di alienare il diritto indicato nella proposta nel termine di ~~30 (trenta)~~ giorni dallo spirare del termine ultimo per l'esercizio del diritto di prelazione.	Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero oggetto della proposta di alienazione; qualora nessun socio intenda esercitare la prelazione ovvero il diritto sia esercitato solo per una parte di quanto è offerto, il socio proponente sarà libero di alienare il diritto indicato nella proposta nel termine di 60 (sessanta) giorni dallo spirare del termine ultimo per l'esercizio del diritto di prelazione.
Ove il trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni del presente articolo.	
Rimane comunque fermo quanto previsto dal successivo comma ~~10~~ del presente articolo.	Rimane comunque fermo quanto previsto dal successivo comma 9 del presente articolo.

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
~~3.~~ In caso di concorso di più richiedenti, ciascuno di essi esercita la prelazione per un valore proporzionale alla partecipazione azionaria già di propria titolarità ed acquisisce anche il diritto di prelazione che altri soci non esercitino, a meno che non dichiari, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, di non voler beneficiare di tale accrescimento. Se, per effetto di detta rinuncia, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia interamente prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.	2. [mera rinumerazione]
~~4.~~ Il socio ("proponente") che intende effettuare il trasferimento ("la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente.	3. [mera rinumerazione]
~~5.~~ Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta a tutti i soci iscritti nel libro soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.	4. [mera rinumerazione]
~~6.~~ Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione.	5. [mera rinumerazione]

~~7.~~ Fermo quanto previsto dal successivo comma 10 del presente articolo, ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi precedenti, ove applicabili, con l'unica particolarità che chi esercita la prelazione dovrà corrispondere al cedente a titolo oneroso o al donante una somma pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo deve essere determinato di comune accordo tra le parti; in mancanza di accordo la parte che ne ha interesse può, sostenendone le relative spese, richiedere al Presidente del Tribunale del luogo della sede sociale la nomina di un arbitratore. L'arbitratore è nominato per determinare il prezzo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo; tale prezzo è determinato con esclusivo riferimento al valore effettivo della società alla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente. La determinazione dell'arbitratore dell'ammontare del prezzo di ciò che è oggetto del negozio traslativo deve essere notificata senza ritardo all'organo amministrativo. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può decidere di revocare la propria proposta, dandone comunicazione all'organo amministrativo entro il termine di quindici giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza della facoltà di revoca. Sia in caso di revoca che di conferma della proposta, oppure in mancanza di qualsiasi comunicazione da parte del proponente l'organo amministrativo deve darne comunicazione senza ritardo	6. [mera rinumerazione]

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
(unitamente alla decisione dell'arbitratore) ai soci che hanno richiesto l'intervento dell'arbitratore.	
~~8.~~ La stipula dell'atto traslativo ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella proposta formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei quindici giorni successivi a quello in cui la procedura prevista dal presente articolo si è perfezionata.	7. [mera rinumerazione]
~~9.~~ Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intenda procedere al trasferimento può liberamente stipulare l'atto entro i ~~trenta~~ giorni successivi alla scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione; decorsi detti ~~trenta~~ giorni, occorre ripetere tutta la procedura di cui sopra.	8. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intenda procedere al trasferimento può liberamente stipulare l'atto entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione; decorsi detti 60 (sessanta) giorni, occorre ripetere tutta la procedura di cui sopra.

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
~~10.~~ Resta inteso che ogni qualvolta il trasferimento della partecipazione debba essere effettuato tramite procedura ad evidenza pubblica, il diritto di prelazione dovrà esercitarsi comunque al prezzo della proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione verrà effettuata all'esito del mancato esercizio del diritto di prelazione o dell'inutile decorso del termine per il relativo esercizio. A tal proposito, il socio alienante dovrà dare avviso anche all'organo amministrativo dell'avvio della procedura di evidenza pubblica entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del bando; lo stesso socio alienante dovrà quindi dare tempestiva notizia dell'intervenuta proposta di aggiudicazione all'organo amministrativo il quale dovrà darne tempestiva informazione agli altri soci affinché possano esercitare il diritto di prelazione come sopra disciplinato. Rimangono fermi per i soci privati il limite di cui all'art. 17 comma 3 D. Lgs. 175/2016 e per i soci pubblici l'obbligo di rispettare, in caso di esercizio del diritto di prelazione, quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 175/2016.	9. [mera rinumerazione]

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
~~11.~~ In tutte le ipotesi di trasferimento a terzi non soci per atto tra vivi, anche per il caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui sopra, a titolo oneroso o gratuito, del diritto di proprietà delle azioni, dei diritti di opzione, dei warrants, nonché di costituzione sulle stesse di diritti reali di godimento o di garanzia, sarà inoltre necessario, affinché l'atto di disposizione sia opponibile alla società, il preventivo gradimento non mero dell'organo amministrativo il quale dovrà accertare ~~motivatamente~~ la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 (cinque) da parte del potenziale socio entro il termine di 15 (quindici) giorni scaduto infruttuosamente quello per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci.	10. In tutte le ipotesi di trasferimento a terzi non soci per atto tra vivi, anche per il caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui sopra, a titolo oneroso o gratuito, del diritto di proprietà delle azioni, dei diritti di opzione, dei warrants, nonché di costituzione sulle stesse di diritti reali di godimento o di garanzia, sarà inoltre necessario, affinché l'atto di disposizione sia opponibile alla società, il preventivo gradimento non mero dell'organo amministrativo il quale dovrà accertare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 (cinque) da parte del potenziale socio entro il termine di 15 (quindici) giorni scaduto infruttuosamente quello per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci.
~~12.~~ Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione e di gradimento di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.	11. [mera rinumerazione]
~~13.~~ Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere effettuate con le modalità di cui all'art. 38 del presente statuto.	12. [mera rinumerazione]
ARTICOLO 12) RECESSO - ESCLUSIONE	
1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437 C.C.	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
2. In considerazione dello scopo consortile e del divieto di ripartizione, anche indiretta, degli utili, al socio recedente verrà liquidata una somma corrispondente al minor importo tra il valore reale dalle azioni per le quali ha esercitato il diritto di recesso, calcolato alla data di esercizio del diritto di recesso, ed il complessivo ammontare dei conferimenti imputati a capitale sociale nominale effettuati dal medesimo socio nel corso dello svolgimento del rapporto sociale.	
Dal suddetto computo rimangono esclusi eventuali conferimenti imputabili a patrimonio.	
E' del pari escluso il rimborso al socio recedente della quota di capitale sociale nominale attribuita al medesimo in forza di un eventuale aumento gratuito di capitale sociale.	
3. Ai sensi dell'art. 2609 C.C. può essere escluso il socio:	
- ~~che~~ sia ~~stato dichiarato fallito~~ o comunque sottoposto a procedura concorsuale;	- nei confronti del quale sia stata aperta o al quale sia stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o comunque sia sottoposto a procedura concorsuale;

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
- che abbia perso i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 5 del presente statuto ai fini della partecipazione alla società; - che direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, ponga in essere nei confronti della società atti di concorrenza sleale o comunque contrari alle regole di correttezza e buona fede nell'esercizio della propria attività economica, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni. La deliberazione di esclusione è adottata, su proposta dell'organo amministrativo, dall'assemblea dei soci con le maggioranze dell'assemblea straordinaria, la quale delibererà anche la riduzione del capitale sociale da adottarsi mediante riscatto e annullamento delle azioni ai sensi dell'art. 2357 bis comma 1 n. 1 e dell'art. 2437 sexies C.C. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso; l'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione suddetta. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione delle azioni, salvo restando, nell'ipotesi sopra precisata, il risarcimento dei danni; al riguardo si applicano le disposizioni in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente.	
TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI	**TITOLO III** **ASSEMBLEA DEI SOCI**
ARTICOLO 13) COMPETENZE ASSEMBLEARI	
1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.	
L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. L'assemblea ordinaria può, inoltre, approvare il regolamento dei lavori assembleari.	
2. Sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
a) la nomina e la revoca dei consiglieri di sorveglianza, con le modalità di cui infra e fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 2449 C.C.;	
b) la deliberazione sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;	
c) la nomina e la revoca del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;	
	d) l'individuazione di aree tematiche in cui promuovere l'attività di sviluppo tecnico e valorizzazione economica della società; il parere non vincolante dell'assemblea espresso a mezzo apposita delibera è obbligatoriamente richiesto in sede di programmazione annuale delle attività e ogniqualvolta si debba deliberare in merito alle linee di sviluppo della società;
~~d)~~ la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla competenza dell'assemblea.	e) [mera rinumerazione]
3. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:	
a) le modificazioni dello statuto, salvo quanto attribuito dal presente statuto alla competenza del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza;	
b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;	
c) l'emissione di strumenti finanziari;	
d) l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni;	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
e) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, con la possibilità di delegare al Consiglio di Gestione la competenza ad adottare successive delibere di modifica del patrimonio destinato già costituito, nel rispetto dell'art. 2447 quater comma 1 C.C., che si rendessero necessarie e/o opportune in funzione di eventuali ulteriori apporti da parte di soci e/o terzi, determinando i limiti della delega di competenza, nel rispetto della regolamentazione del patrimonio destinato già costituito;	
f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge.	
ARTICOLO 14) LUOGO DI CONVOCAZIONE	
1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la Società oppure altrove purché in Italia.	
ARTICOLO 15) CONVOCAZIONE	
1. L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.	
2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito/inviato ai soci e da essi ricevuto almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
Se l'assemblea è convocata per la nomina del consiglio di sorveglianza il predetto avviso di convocazione dev'essere spedito/inviato ai soci e da essi ricevuto almeno ~~30 (trenta)~~ giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.	Se l'assemblea è convocata per la nomina del consiglio di sorveglianza il predetto avviso di convocazione dev'essere spedito/inviato ai soci e da essi ricevuto almeno 20 (venti) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.
ARTICOLO 16) INTERVENTO IN ASSEMBLEA	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che hanno diritto di voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno e che risultano iscritti o che hanno diritto di essere iscritti nel libro dei soci e i titolari di strumenti finanziari partecipativi.	
2. ~~L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di correttezza e~~ di ~~buona fede e~~ di parità di trattamento dei ~~soci. In tal caso è necessario~~ che:	2. È consentito l'intervento nell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché nel rispetto dei principi del metodo collegiale, di parità di trattamento dei soci, di correttezza e di buona fede. La relativa valutazione spetta al Presidente, il quale accerta che:
~~a)~~ sia consentito al ~~presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza,~~ di accertare ~~inequivocabilmente~~ l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	= sia consentito al Presidente stesso di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
~~b) in ogni luogo audio-video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;~~	[soppresso]
~~c)~~ sia consentito al ~~soggetto~~ verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi ~~assembleari;~~	= sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
~~d)~~ sia consentito agli intervenuti di partecipare ~~in tempo reale~~ alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del ~~giorno;~~	= sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
~~c) ove non si tratti di assemblea totalitaria,~~ vengano ~~indicati~~ nell'avviso di convocazione i luoghi ~~audio-video~~ collegati a cura della ~~Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la~~ riunione nel luogo ove ~~sono presenti~~ il presidente e ~~il~~ soggetto verbalizzante.	- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società e le modalità per intervenire e partecipare ai lavori assembleari. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante e non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. E' altresì possibile la tenuta di assemblee senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
3. Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.	
4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la più rapida possibile esecuzione degli obblighi di deposito/pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle assemblee dei soci.	
ARTICOLO 17) RAPPRESENTANZA	
1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita con delega scritta e sottoscritta, anche digitalmente, spedita/inviata al delegato o alla Società con le modalità di cui all'art. 38 del presente statuto. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile.	
Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.	
La rappresentanza può essere conferita per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni, oppure per più assemblee.	
ARTICOLO 18) PRESIDENZA	
1. La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al membro dell'organo amministrativo più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.	
2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.	
3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, ~~le funzioni di segretario sono attribuite~~ ad un notaio.	3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, la verbalizzazione è attribuita ad un notaio.
4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'adunanza e delle votazioni stabilendone preliminarmente per argomento le modalità, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'assemblea sottoscrive insieme al segretario.	
ARTICOLO 19) QUORUM ASSEMBLEARI E MODALITA' DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA	
1. L'assemblea ordinaria:	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;	
- in seconda convocazione e nelle convocazioni successive, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.	
L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino ~~almeno~~ 1/3 (un terzo) del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2393 bis C.C.	L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino 1/3 (un terzo) del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2393 bis C.C.
2. L'assemblea straordinaria:	
- in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale;	
- in seconda convocazione è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale partecipante all'assemblea fermo restando che è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti: " il cambiamento dell'oggetto sociale; " la trasformazione della società; " lo scioglimento anticipato; " la proroga della società; " la revoca dello stato di liquidazione; " il trasferimento della sede sociale all'estero; " l'emissione di azioni privilegiate;	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
- in terza convocazione e nelle convocazioni successive, è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale partecipante all' assemblea fermo restando che è necessario, anche in terza convocazione e nelle convocazioni successive, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti: " il cambiamento dell'oggetto sociale; " la trasformazione della società; " lo scioglimento anticipato; " la proroga della società; " la revoca dello stato di liquidazione; " il trasferimento della sede sociale all'estero; " l'emissione di azioni privilegiate.	
3. Per l'elezione dei componenti del ~~consiglio~~ di sorveglianza, fermi i diritti di nomina di cui all'art. 2449 C.C. come attribuiti ai soci pubblici ai sensi del presente statuto, si osservano le seguenti modalità.	3. Per l'elezione dei componenti del Consiglio di sorveglianza, fermi i diritti di nomina di cui all'art. 2449 C.C. come attribuiti ai soci pubblici ai sensi del presente statuto, si osservano le seguenti modalità.

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
i) I soci che rappresentino almeno l'1 % (uno per cento) del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, contenente da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 16 (sedici) nominativi. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno ~~20 (venti)~~ giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura.	i) I soci che rappresentino almeno l'1 % (uno per cento) del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, contenente da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 16 (sedici) nominativi. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura.
Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione deve essere prodotta contestualmente alla presentazione delle liste;	
ii) ciascun Socio non può presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società controllate o collegate o sottoposte a comune controllo ovvero comunque soggette ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497-2497-septies, C.C. ovvero ancora a mezzo di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
iii) ciascuna lista deve essere composta in modo tale da assicurare il rispetto del principio dell'equilibrio di generi, ove tale rispetto sia imposto dalla legge;	
iv) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia ai soci; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine del settimo giorno antecedente la data dell'assemblea, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;	
v) la lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.	
3.a. Per l'elezione del consiglio di sorveglianza si procede come segue.	
I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
3.b. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di consiglieri.	
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.	
3.c. Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Sorveglianza non rispettasse il principio dell'equilibrio di generi, ove tale rispetto sia imposto dalla legge, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
Qualora, anche a seguito della suddetta procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel comma 3.c. escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano nessuno dei due requisiti previsti.	
Qualora applicando i criteri di cui sopra, non dovesse risultare possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto.	
3.d. In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.	
4. In ogni caso per l'adozione delle deliberazioni di:	
a) modifica della clausola dell'oggetto sociale che consenta un cambiamento significativo dell'attività della società;	
b) trasformazione della società;	
c) trasferimento della sede sociale all'estero;	
d) revoca dello stato di liquidazione,	
di cui all'art. 7 comma 7 del D. Lgs. 175/2016 i soci pubblici dovranno rispettare le modalità di cui ai commi 1 e 2 del predetto art. 7 del D. Lgs. 175/2016.	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
5. In caso di socio in conflitto d'interessi e in ogni altro caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non esercita il diritto di voto.	
ARTICOLO 20) ASSEMBLEE SPECIALI	
1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:	
a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;	
b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del codice civile;	
c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.	
2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.	
3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 C.C..	
ARTICOLO 21) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI	
1. Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
2. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.	
TITOLO IV	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI	
ARTICOLO 22) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'	
1. L'amministrazione della società è effettuata dal consiglio di gestione secondo il ~~"sistema dualistico"~~ disciplinato ~~dagli articoli 2409 octies~~ e ~~seguenti C.C.,~~ sistema di amministrazione e controllo adottato per ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi in conformità ai principi di cui al D. Lgs. n. 175/2016.	1. L'amministrazione della società è effettuata dal consiglio di gestione secondo il sistema disciplinato dai paragrafi 1 e 3 della Sezione VI BIS del Capo V del Titolo V del Libro V del Codice Civile, sistema di amministrazione e controllo adottato per ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi in conformità ai principi di cui al D. Lgs. n. 175/2016.
2. Il consiglio di gestione è composto da sette membri, secondo quanto stabilito in occasione della nomina.	
Il numero dei componenti del consiglio di gestione può essere superiore a sette nel solo caso di emissione di strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 8 del presente statuto dotati del diritto di nomina di un componente del ~~consiglio~~ di gestione.	Il numero dei componenti del consiglio di gestione può essere superiore a sette nel solo caso di emissione di strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 8 del presente statuto dotati del diritto di nomina di un componente del Consiglio di gestione.
3. La nomina dei componenti del consiglio di gestione spetta al ~~consiglio~~ di sorveglianza, salvo il caso di emissione di strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 8 del presente statuto dotati del diritto di nomina di un componente del ~~consiglio~~ di gestione e salvo quanto di seguito previsto.	3. La nomina dei componenti del consiglio di gestione spetta al Consiglio di sorveglianza, salvo il caso di emissione di strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 8 del presente statuto dotati del diritto di nomina di un componente del Consiglio di gestione e salvo quanto di seguito previsto.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 C.C. spetta:	
- al socio "Università degli studi di Padova" la nomina di un componente del ~~consiglio~~ di gestione il quale rivestirà la carica di Presidente dell'organo amministrativo medesimo;	- al socio "Università degli studi di Padova" la nomina di un componente del Consiglio di gestione il quale rivestirà la carica di Presidente dell'organo amministrativo medesimo;

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
-- ai soci "Università degli Studi di Verona", "Università Ca' Foscari di Venezia", "Università degli Studi di Trento", "Scuola Internazionale Superiore degli Studi Avanzati", "Libera Università di Bolzano", "Università degli Studi di Udine", "Università IUAV di Venezia" e comunque ad eventuali altri soci che siano Enti Universitari - a rotazione tra loro in modo che sia sempre garantito un criterio di rappresentanza su base regionale (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige) - la nomina di tre componenti del ~~consiglio~~ di gestione (uno per ciascuna delle suddette regioni);	-- ai soci "Università degli Studi di Verona", "Università Ca' Foscari di Venezia", "Università degli Studi di Trento", "Scuola Internazionale Superiore degli Studi Avanzati", "Libera Università di Bolzano", "Università degli Studi di Udine", "Università IUAV di Venezia" e comunque ad eventuali altri soci che siano Enti Universitari - a rotazione tra loro in modo che sia sempre garantito un criterio di rappresentanza su base regionale (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige) - la nomina di tre componenti del Consiglio di gestione (uno per ciascuna delle suddette regioni);
--- ai soci enti pubblici "Fondazione Bruno Kessler Trento", "INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare", "Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova", a rotazione tra loro, la nomina di un componente del consiglio di gestione.	
A tal fine ciascun socio pubblico avente diritto di nomina - previa apposita delibera dell'organo amministrativo in conformità al proprio e rispettivo ordinamento - dovrà fornire - almeno ~~20 (venti)~~ giorni prima dell'adunanza del consiglio di sorveglianza chiamata a nominare i componenti del consiglio di gestione - alla società esaustiva indicazione del consigliere di gestione nominato corredata da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo, una dichiarazione dello stesso attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché la sua accettazione della carica.	A tal fine ciascun socio pubblico avente diritto di nomina - previa apposita delibera dell'organo amministrativo in conformità al proprio e rispettivo ordinamento - dovrà fornire - almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza del consiglio di sorveglianza chiamata a nominare i componenti del consiglio di gestione - alla società esaustiva indicazione del consigliere di gestione nominato corredata da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo, una dichiarazione dello stesso attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché la sua accettazione della carica.

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
I restanti due componenti del consiglio di gestione saranno eletti dal consiglio di sorveglianza tra i nominativi proposti dai consiglieri di sorveglianza di riferimento degli altri soci. A tal fine detti consiglieri di sorveglianza dovranno indicare almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza del consiglio di sorveglianza una rosa di almeno 4 (quattro) candidati fornendo esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, una dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché la loro accettazione della candidatura.	
Nel caso di inerzia di alcuno dei soci pubblici nell'esercizio del diritto spettante ai sensi dell'art. 2449 C.C. ovvero di inerzia nell'indicazione dei candidati da parte dei consiglieri di sorveglianza di riferimento degli altri soci - dovendosi intendere per comportamento inerte il mancato rispetto dell'indicazione del nominativo nei termini sopra statutariamente determinati -, i rispettivi componenti saranno nominati dal consiglio di sorveglianza a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
In funzione del regolare e corretto funzionamento del consiglio di gestione, al fine di evitare il pericolo di stallo o di mancato incardinamento dello stesso, garantendo la continuità amministrativa della società, il consiglio di gestione si intenderà completo ed in grado di operare con pienezza di poteri nel numero che risulterà eletto dal consiglio di sorveglianza - e quindi in tale ipotesi dovendosi intendere il numero dei suoi componenti fissato in deroga a quanto indicato dal presente statuto ma comunque non inferiore a due componenti ai sensi dell'art. 2409 novies, secondo comma C.C. - laddove per qualsiasi ragione lo stesso non sia in grado, a causa di comportamenti dei soci e/o dei consiglieri di sorveglianza già nominati, di addivenire alla nomina dei componenti mancanti ai sensi del comma precedente.	
4. I componenti del consiglio di gestione possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o all'atto della nomina.	4. I componenti del consiglio di gestione possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o all'atto della nomina. La durata della carica dei componenti del consiglio di gestione non può superare quella del consiglio di sorveglianza.
Valgono per i componenti del ~~consiglio~~ di gestione le clausole di ineleggibilità previste dall'art. 2382 C.C. Restano ferme altresì le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.i.	Valgono per i componenti del Consiglio di gestione le clausole di ineleggibilità previste dall'art. 2382 C.C. Restano ferme altresì le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.i.

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
5. Non possono essere nominati alla carica di componenti del ~~consiglio~~ di gestione e se nominati decadono dall'ufficio i componenti del consiglio di sorveglianza e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 C.C.	5. Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di gestione e se nominati decadono dall'ufficio i componenti del consiglio di sorveglianza e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 C.C..
6. I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili.	
7. I componenti del consiglio di gestione sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo. Ai sensi dell'art. 2449 secondo comma C.C. i componenti del consiglio di gestione nominati dai soci pubblici possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.	
8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, salvo che si tratti di componenti nominati dai soci pubblici ai sensi dell'art. 2449 C.C. e del presente statuto: in tal caso la nomina - purché avvenga nel rispetto dei termini statutariamente fissati - spetta al medesimo ente competente ai sensi dell'art. 2449 C.C. e del presente statuto; in caso di inerzia il consiglio di sorveglianza provvede alla sostituzione anche di tali componenti.	8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, salvo che si tratti di componenti nominati dai soci pubblici ai sensi dell'art. 2449 C.C. e dai portatori di strumenti finanziari partecipativi con diritto alla nomina di un componente del consiglio di gestione ai sensi del presente statuto: in tal caso la nomina - purché avvenga nel rispetto dei termini statutariamente fissati - spetta al medesimo ente competente ai sensi dell'art. 2449 C.C. e ai predetti portatori di strumenti finanziari partecipativi ai sensi del presente statuto; in caso di inerzia il consiglio di sorveglianza provvede alla sostituzione anche di tali componenti.
I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
9. Come previsto dal precedente comma 3 del presente articolo, la funzione di Presidenza del consiglio di gestione è attribuita al componente nominato dal socio "Università degli studi di Padova" ai sensi dell'art. 2449 C.C.; nel caso di inerzia di quest'ultimo, il consiglio di gestione elegge tra i suoi membri il proprio presidente a maggioranza assoluta.	
E' esclusa la possibilità di nomina di un Vice-Presidente salvo il caso in cui tale carica sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, senza riconoscimento di alcun compenso. In tal caso la nomina avviene da parte del consiglio di gestione medesimo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	
10. Il presidente del consiglio di gestione:	
a) convoca il consiglio di gestione e ne fissa l'ordine del giorno;	
b) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; assicura adeguati flussi informativi tra il management e l'organo amministrativo e si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni e sono esercitati dall'organo amministrativo gli eventuali poteri di direzione, di indirizzo e di controllo da parte della società;	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
c) assicura l'informazione ai consiglieri circa le novità legislative e regolamentari che riguardano la società e gli organi sociali; vigila in generale sul rispetto delle norme di legge e di regolamento e sul rispetto dello statuto, sull'osservanza delle regole di governo della società;	
d) coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.	
11. Ai componenti del consiglio di gestione spetta ~~esclusivamente~~ il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ~~ufficio, essendo l'attività prestata~~ a ~~titolo gratuito.~~	11. Ai componenti del consiglio di gestione spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio e non potrà spettare alcun compenso in deroga a limiti e modalità di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e relativi provvedimenti attuativi e regolamentari in materia.
12. ~~E'~~ fatto divieto di corrispondere ai componenti del consiglio di gestione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.	12. In ogni caso è fatto divieto di corrispondere ai componenti del consiglio di gestione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato
Ove sia imposto dalla legge la scelta dei componenti del consiglio di gestione deve rispettare i criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011 n. 120 e in particolare il principio di equilibrio di genere.	
E' fatto divieto istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.	
ARTICOLO 23) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
1. Il consiglio di gestione si raduna, sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal consiglio di sorveglianza.	
2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi/inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. In caso di inerzia del presidente del consiglio di gestione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre 10 (dieci) giorni, le formalità di convocazione predisposizione, sottoscrizione, invio dell'avviso di convocazione, possono essere effettuate da ciascun membro dell'organo amministrativo.	
3. Il consiglio di gestione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), siano presenti anche con sistemi audio-video tutti i membri del consiglio ~~stesso e tutti i~~ componenti ~~del consiglio~~ di ~~sorveglianza.~~	3. Il consiglio di gestione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), siano presenti anche con sistemi audio-video tutti i membri del consiglio stesso; in tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo di controllo.
4. Le ~~adunanze~~ del ~~consiglio~~ di gestione ~~possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o~~ anche ~~solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i~~ principi di ~~buona fede~~ e di ~~parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario~~ che:	4. Le riunioni del Consiglio di gestione si potranno svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè nel rispetto dei principi del metodo collegiale, di correttezza e di buona fede. La relativa valutazione spetta al Presidente, il quale accerta che:

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
~~a)~~ sia consentito al ~~presidente~~ di accertare ~~inequivocabilmente~~ l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento ~~dell' adunanza,~~ constatare e proclamare i risultati della votazione;	= sia consentito al Presidente stesso di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
~~b) in ogni luogo audio-video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;~~	[soppresso]
~~c)~~ sia consentito al ~~soggetto~~ verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	= sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
~~d)~~ sia consentito agli intervenuti di ~~scambiarsi documentazione e comunque di~~ partecipare ~~in tempo reale~~ alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti ~~all' ordine~~ del ~~giorno;~~	= sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
~~e) a meno che~~ si ~~tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere~~ svolta ~~la riunione~~ nel luogo ove ~~siano presenti~~ il presidente e ~~il~~ soggetto verbalizzante.	La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante e non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante.
5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo, ivi compresa quella di proposta di costituzione di patrimoni destinati, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti. Salvo per il caso in cui il consiglio sia composto di due soli membri in carica, in caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il Presidente. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti.	
7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.	
8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di gestione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
9. Il verbale deve indicare:	
a) la data dell'adunanza;	
b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;	
c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;	
d) le modalità e il risultato delle votazioni;	
e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.	
10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, ~~le funzioni di segretario sono attribuite~~ ad un notaio.	10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, la verbalizzazione è attribuita ad un notaio.

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
11. Ai sensi degli artt. ~~2409-undecies, secondo comma,~~ e 2391 C.C., il consigliere di gestione che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società rilevante ai sensi di legge, deve darne notizia al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. L'Amministratore Delegato dovrà altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. La deliberazione del consiglio di gestione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza ~~dell'operazione per la società.~~	11. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2380, comma 3, e 2391 C.C., il consigliere di gestione che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società rilevante ai sensi di legge, deve darne notizia al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. L'Amministratore Delegato dovrà altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. La deliberazione del consiglio di gestione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.
ARTICOLO 24) POTERI E DOVERI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E DEI SUOI MEMBRI	
1. L'organo amministrativo compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali e gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; i suoi componenti, in particolare:	
a) apportano alla società le specifiche professionalità di cui sono dotati;	
b) conoscono i compiti e le responsabilità della carica;	
c) agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo lo scopo consortile;	
d) accettano la carica solo quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società o enti;	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
e) mantengono riservate le informazioni acquisite in ragione dell'ufficio ricoperto.	
2. Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:	
a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis;	
b) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;	
c) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;	
d) la riduzione del capitale sociale per perdite ex art. 2446 secondo comma C.C., se le azioni sono senza valore nominale~~.~~	d) la riduzione del capitale sociale per perdite ex art. 2446 secondo comma C.C., se le azioni sono senza valore nominale;
[testo nuovo]	e) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
[testo nuovo]	f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
ARTICOLO 25) PRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO	
1. Il presidente del consiglio di gestione convoca il consiglio di gestione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.	
2. Il consiglio di gestione può nominare tra i suoi membri un amministratore delegato fissando le relative attribuzioni. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381 comma ~~4~~ C.C.	2. Il consiglio di gestione può nominare tra i suoi membri un amministratore delegato fissando le relative attribuzioni. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381 bis, comma 3, C.C.

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
3. L'Amministratore Delegato è tenuto a riferire al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza ogni trimestre sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.	3. L'Amministratore Delegato cura l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ed è tenuto a riferire al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza ogni trimestre sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.
ARTICOLO 26) RAPPRESENTANZA SOCIALE	
1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio è generale e spetta:	
a) al Presidente del consiglio di gestione;	
b) all'Amministratore Delegato nell'ambito dei poteri conferitigli.	
2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, il tutto nel rispetto delle norme in tema di rappresentanza negoziale.	
[testo nuovo]	3. I direttori generali non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori, o direttori generali in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione della società e non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico.
[testo nuovo]	4. I direttori generali rispondono dei danni derivanti dalla violazione dei predetti divieti.
ARTICOLO 27) CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA - NOMINA E FUNZIONAMENTO	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
1. Il consiglio di sorveglianza - nell'ambito del ~~"sistema dualistico"~~ disciplinato ~~dagli articoli 2409 octies e seguenti C.C.,~~ sistema di amministrazione e controllo adottato per ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi in conformità ai principi di cui al D. Lgs. n. 175/2016 - è nominato dall'assemblea dei soci, salvo quanto oltre previsto ai sensi dell'art. 2449 C.C., e si compone di sedici membri anche non soci.	1. Il consiglio di sorveglianza - nell'ambito del sistema disciplinato dai paragrafi 1 e 3 della Sezione VI BIS del Capo V del Titolo V del Libro V del Codice Civile, sistema di amministrazione e controllo adottato per ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi in conformità ai principi di cui al D. Lgs. n. 175/2016 - è nominato dall'assemblea dei soci, salvo quanto oltre previsto ai sensi dell'art. 2449 C.C., e si compone di sedici membri anche non soci.
Almeno un componente del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.	
2. Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di sorveglianza e se nominati decadono dall'ufficio i componenti del consiglio di gestione e coloro che si trovano nelle altre condizioni previste dall'articolo ~~2409-duodecies, ultimo comma, C.C.~~	2. Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di sorveglianza e se nominati decadono dall'ufficio i componenti del consiglio di gestione e coloro che si trovano nelle altre condizioni previste dall'articolo 2409-duodecies C.C..
3. Ai componenti del consiglio di sorveglianza spetta esclusivamente il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ~~ufficio,~~ essendo l'attività prestata a titolo gratuito.	3. Ai componenti del consiglio di sorveglianza spetta esclusivamente il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio essendo l'attività prestata a titolo gratuito.
E' fatto divieto di corrispondere ai componenti del consiglio di sorveglianza gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ~~ed è fatto altresì divieto~~ di corrispondere trattamenti di fine mandato.	E' fatto divieto di corrispondere ai componenti del consiglio di sorveglianza gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato.
Ove sia imposto dalla legge la scelta dei componenti del consiglio di sorveglianza deve rispettare i criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011 n. 120 e in particolare il principio di equilibrio di genere.	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
E' fatto divieto istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.	
4. I membri del consiglio di sorveglianza durano in carica per tre esercizi ~~(con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata~~ per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro ~~carica) e~~ sono rieleggibili.	4. I membri del consiglio di sorveglianza durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della convocazione dell'organo competente per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito. Essi sono rieleggibili.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 C.C. ai soci "Università degli studi di Padova", "Università degli Studi di Verona", "Università Ca' Foscari di Venezia", "Università degli Studi di Trento", "Scuola Internazionale Superiore degli Studi Avanzati", "Libera Università di Bolzano", "Università degli Studi di Udine", "Università IUAV di Venezia" nonché ai soci enti pubblici "Fondazione Bruno Kessler Trento", "INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare", "Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova" e comunque ad eventuali altri soci che siano Enti Universitari spetta la nomina di un componente ciascuno del consiglio di sorveglianza.	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
A tal fine ciascuno dei predetti soci pubblici - previa apposita delibera dell'organo amministrativo in conformità al proprio e rispettivo ordinamento - dovrà fornire - almeno ~~20 (venti)~~ giorni prima dell'assemblea dei soci chiamata a nominare gli altri componenti il consiglio di sorveglianza - alla società esaustiva indicazione del consigliere di sorveglianza nominato corredata da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo, una dichiarazione dello stesso attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché la sua accettazione della carica.	A tal fine ciascuno dei predetti soci pubblici - previa apposita delibera dell'organo amministrativo in conformità al proprio e rispettivo ordinamento - dovrà fornire - almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea dei soci chiamata a nominare gli altri componenti il consiglio di sorveglianza - alla società esaustiva indicazione del consigliere di sorveglianza nominato corredata da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo, una dichiarazione dello stesso attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché la sua accettazione della carica.
I restanti componenti del consiglio di sorveglianza, compreso il componente iscritto nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, verranno nominati dall'assemblea dei soci con modalità - previste all'art. 19, commi da 3 a 3.d. del presente statuto - idonee a garantire ai soci di minoranza, diversi da quegli enti pubblici che siano titolari di diritti statutari di nomina e revoca ai sensi dell'art. 2449 C.C., l'elezione di un numero di consiglieri di sorveglianza non inferiore a cinque, e, in ogni caso, non superiore al numero di componenti risultanti dalla differenza tra: (a) il numero complessivo dei componenti dell'organo, così come indicato nel precedente comma 1; e (b) il numero totale dei consiglieri la cui nomina risulta riservata ai sensi dell'art. 2449 c.c.	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
Nel caso di inerzia di alcuno dei soci pubblici nell'esercizio del diritto spettante ai sensi dell'art. 2449 C.C. - dovendosi intendere per comportamento inerte il mancato rispetto dell'indicazione del nominativo nei termini sopra statutariamente determinati - i rispettivi componenti saranno nominati dall'assemblea dei soci, con le medesime modalità di cui all'art. 19, commi da 3 a 3.d. del presente statuto.	
In funzione del regolare e corretto funzionamento del consiglio di sorveglianza, al fine di evitare il pericolo di stallo o di mancato incardinamento dello stesso, garantendo la continuità delle attività di competenza dell'organo di controllo, il consiglio di sorveglianza si intenderà completo ed in grado di operare con pienezza di poteri nel numero che risulterà eletto dall'assemblea - e quindi in tale ipotesi dovendosi intendere il numero dei suoi componenti fissato in deroga a quanto indicato dal presente statuto ma comunque non inferiore a tre componenti ai sensi dell'art. 2409 duodecies, primo comma C.C.	
6. La presidenza del consiglio di sorveglianza è attribuita, per ciascun mandato, ad uno dei componenti del medesimo consiglio nominati, ai sensi dell'art. 2449 c.c. e del presente articolo, dai soci che siano Enti Universitari, secondo un criterio di avvicendamento su base regionale (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige) e a rotazione tra i predetti componenti.	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
Il presidente del consiglio di sorveglianza presiede le riunioni del consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di sorveglianza.	
Il presidente del consiglio di sorveglianza, ove lo ritenga opportuno ovvero laddove sia richiesto in tal senso dal Ministero dello Sviluppo Economico, può ammettere alle adunanze del consiglio di sorveglianza in qualità di uditore un rappresentante designato dal medesimo Ministero ai fini del monitoraggio sul programma di attività della società.	
E' esclusa la possibilità di nomina di un Vice-Presidente salvo il caso in cui tale carica sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, senza riconoscimento di alcun compenso.	
7. Il consiglio di sorveglianza, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi/inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di sorveglianza e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. Se il consiglio di sorveglianza è convocato per la nomina del consiglio di gestione il predetto avviso dev'essere spedito/inviato a ciascun componente del consiglio di sorveglianza almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza del consiglio di sorveglianza.	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
In caso di inerzia del presidente all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre 10 (dieci) giorni, le formalità di convocazione predisposizione, sottoscrizione, invio dell'avviso di convocazione, possono essere effettuate da ciascun membro del consiglio di sorveglianza.	
8. Il consiglio di sorveglianza si raduna, sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, nelle ipotesi di cui al comma 7 e tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri con l'indicazione degli argomenti da trattare.	
9. Il consiglio di sorveglianza è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato), siano presenti - anche con sistemi audio-video collegati - tutti i membri del consiglio stesso.	
10. Le ~~adunanze~~ del consiglio di sorveglianza ~~possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o~~ anche ~~solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i~~ principi di correttezza e ~~buona fede e~~ di ~~parità di trattamento dei consiglieri.~~ ~~In tal caso è necessario che:~~	10. Le riunioni del consiglio di sorveglianza si potranno svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè nel rispetto dei principi del metodo collegiale, di correttezza e di buona fede. La relativa valutazione spetta al Presidente, il quale accerta che:
~~a)~~ sia consentito al ~~presidente~~ di accertare ~~inequivocabilmente~~ l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento ~~dell' adunanza,~~ constatare e proclamare i risultati della votazione;	= sia consentito al Presidente stesso di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
~~b) in ogni luogo audio-video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;~~	[soppresso]
~~c)~~ sia consentito al ~~soggetto~~ verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	= sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
~~d)~~ sia consentito agli intervenuti di ~~scambiarsi documentazione e comunque di~~ partecipare ~~in tempo reale~~ alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti ~~all' ordine~~ del ~~giorno;~~	= sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
~~e) a meno che~~ si ~~tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere~~ svolta ~~la riunione~~ nel luogo ove ~~siano presenti~~ il presidente e ~~il~~ soggetto verbalizzante.	La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante e non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante.
11. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.	11. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.
Salvo per il caso in cui il consiglio sia composto di due soli membri in carica, in caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il Presidente.	
12. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
13. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
14. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso il presidente lo ritenga opportuno ~~le funzioni di segretario sono attribuite a~~ un notaio.	14. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso il presidente lo ritenga opportuno la verbalizzazione è attribuita ad un notaio.
15. Il consigliere di sorveglianza che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società rilevante ai sensi ~~dell'art. 28 comma 1 lett. c) del presente statuto,~~ deve darne notizia al consiglio di sorveglianza, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del consiglio di sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.	15. Il consigliere di sorveglianza che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società rilevante ai sensi di legge deve darne notizia al consiglio di sorveglianza, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del consiglio di sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.
ARTICOLO 28) CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA - POTERI	
1. Spetta al consiglio di sorveglianza:	
a) nominare e revocare i componenti del consiglio di gestione, ad esclusione di quelli designati ai sensi dell'art. 2449 ~~C.C.;~~	a) nominare e revocare i componenti del consiglio di gestione, ad esclusione di quelli designati ai sensi dell'art. 2449 C.C. e dai portatori di strumenti finanziari partecipativi con diritto alla nomina di un componente del Consiglio di gestione ai sensi del presente statuto;
b) approvare il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;	
c) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ~~e in particolare~~ sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla ~~società~~ e ~~sul suo concreto funzionamento;~~	c) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonchè sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni;

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
d) riferire per iscritto ~~almeno una volta all'anno all'assemblea~~ sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili ~~rilevati;~~	d) riferire per iscritto sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati almeno una volta all'anno all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio;
e) deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti;	e) deliberare - visto il parere di cui all'art 13.1 comma d) - in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti;
f) svolgere tutte le altre funzioni previste dalla legge e dal presente statuto.	
2. In caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio è attribuita all'assemblea.	
ARTICOLO 29) REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.	
ARTICOLO 30) AZIONE DI RESPONSABILITA'	
1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino 1/3 (un terzo) del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2393 bis ~~C.C.~~	1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino 1/3 (un terzo) del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2393 bis C.C., salvo quanto previsto dagli artt. 2393 e 2409 decies C.C..
ARTICOLO 31) DENUNCE DI CUI AGLI ARTT. ~~2408~~ E ~~2409~~ C.C.	ARTICOLO 31) DENUNCE DI CUI AGLI ARTT. 2396 TER E 2396 QUATER C.C.
1. La denuncia di cui all'articolo ~~2408~~ comma ~~2~~ C.C. è fatta da tanti soci che rappresentino il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.	1. La denuncia di cui all'articolo 2396 ter, comma 2, C.C. è fatta da tanti soci che rappresentino il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
2. La denuncia di cui all'articolo ~~2409~~ comma ~~1~~ C.C. è fatta da tanti soci che rappresentino il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.	2. La denuncia di cui all'articolo 2396 quater, comma 1, C.C. è fatta da tanti soci che rappresentino il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 175/2016 ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denunzia di gravi irregolarità al ~~Tribunale~~	Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 175/2016 ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denunzia di gravi irregolarità al Tribunale.
TITOLO V	
OBBLIGAZIONI	
ARTICOLO 32) OBBLIGAZIONI	
1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410 C.C., è deliberata dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
TITOLO VI	
PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE	
ARTICOLO 33) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE	
1. L'organo amministrativo può proporre di costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis C.C.	
TITOLO VII	
ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO	
ARTICOLO 34) ESERCIZI SOCIALI - UTILI	
1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
Il bilancio deve essere approvato dal consiglio di sorveglianza con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società.	
3. Gli utili risultanti dal bilancio non potranno mai essere ripartiti, anche indirettamente, fra i soci e dovranno essere reinvestiti nell'attività che costituisce l'oggetto sociale.	
ARTICOLO 35) RISTORNI	
L'organo amministrativo, sulla scorta di criteri di gestione contabile intesi ad enucleare i dati relativi all'attività con i soci, rispetto ai dati relativi all'attività con i non soci, provvederà alla determinazione dei ristorni sulla base degli avanzi di gestione conseguiti ed in proporzione all'effettiva utilizzazione dei servizi sociali.	
Pertanto i ristorni, che rappresentano una rimunerazione differita delle prestazioni mutualistiche, saranno distribuiti dall'organo amministrativo solo in caso di vantaggi conseguiti dalla società derivanti esclusivamente dalle transazioni tra soci e da ogni altro rapporto interno.	
In sede di approvazione del bilancio il consiglio di sorveglianza potrà decidere, su proposta dell'organo amministrativo, l'attribuzione dei ristorni.	
I ristorni, che potranno consistere anche in una somma di danaro, dovranno comunque, come anzi detto, prevalere su eventuali utili di gestione, fermo restando il divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, degli utili.	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
TITOLO VIII	
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
ARTICOLO 36) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.	
2. Qualora sulle modalità della liquidazione non intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società in liquidazione sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per il consiglio di gestione.	
3. Nella fase di liquidazione rimane in carica il consiglio di sorveglianza con funzioni di controllo, salva l'applicazione delle norme di cui agli artt. 2484 e seguenti C.C.	
4. Ultimata la procedura di liquidazione e rimborsati ai ~~soci, in primo luogo~~ i rispettivi conferimenti di capitale sociale nominale ~~e in secondo luogo gli eventuali ulteriori conferimenti a qualunque titolo effettuati,~~ l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto al soggetto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, avente finalità uguali o analoghe e operante prevalentemente nel territorio delle Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.	4. Ultimata la procedura di liquidazione e rimborsati ai soci i rispettivi conferimenti di capitale sociale nominale l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto al soggetto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, avente finalità uguali o analoghe e operante prevalentemente nel territorio delle Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.
TITOLO IX	
FORO COMPETENTE	
ARTICOLO 37) FORO COMPETENTE	
1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.	
TITOLO X	
NORME FINALI	
ARTICOLO 38) COMUNICAZIONI	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
1. Tutte le comunicazioni previste nel presente statuto dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.	
2. Le comunicazioni dovranno essere effettuate al domicilio ovvero all'indirizzo di posta elettronica ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:	
a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;	
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;	
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza per il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica dei componenti di detto organo.	
3. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata.	
ARTICOLO 39) COMPUTO DEI TERMINI	
1. Tutti i termini previsti dal presente statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto né il giorno iniziale né quello finale.	
ARTICOLO 40) RINVIO	

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile, alla normativa vigente in materia di società e ad ogni altra norma dell'ordinamento applicabile ratione materiae.	

RELAZIONE A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE SULLA PROROGA DELLA DURATA STATUTARIA E SULLE ALTRE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

PREMESSA E FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Lo statuto di SMACT scpa fissa il termine della società al 31 dicembre 2028. Approssimandosi tale scadenza, il presente documento è predisposto a supporto della valutazione da parte della compagine sociale circa l'opportunità di prorogare la durata della società e di introdurre le altre modifiche statutarie che si rendono opportune vista l'evoluzione operativa e strategica della società intercorsa dalla fondazione nel 2018.

La tesi che il documento intende argomentare è che SMACT non rappresenta soltanto un'infrastruttura di servizio ormai consolidata, ma costituisce lo strumento operativo attraverso cui il territorio può continuare a perseguire opportunità di sviluppo tecnologico e valorizzazione economica anche intercettando, nel nuovo ciclo di programmazione 2027–2034, risorse pubbliche di rilievo dedicate al trasferimento tecnologico e alla digitalizzazione delle imprese. Non rinnovare la durata del Centro o non metterlo in condizioni di essere sempre più efficace nella sua azione significherebbe rinunciare a un veicolo qualificato, accreditato e già operativo proprio nel momento in cui il quadro normativo e finanziario – nazionale ed europeo – riconosce ai Centri di Competenza un ruolo strutturale e vi destina nuove dotazioni pluriennali.

A tal fine il documento verifica, da un lato, l'allineamento di SMACT rispetto alle politiche e ai piani di investimento europei, nazionali e regionali e, dall'altro, dà conto dell'operatività in essere del Centro e della sua prospettiva strategica per il periodo 2026–2030.

Il documento si articola in cinque parti. La Parte I espone le ragioni che sostengono la proroga della durata e l'orizzonte temporale proposto. La Parte II illustra le modifiche che incidono sul funzionamento e sulle competenze degli organi sociali, che rappresentano la seconda scelta di rilievo sottoposta ai soci. La Parte III dà conto dell'aggiornamento dello scopo consortile e dell'oggetto sociale in allineamento con l'analisi svolta. La Parte IV raccoglie, in forma sintetica, le restanti modifiche. La Parte V descrive l'iter deliberativo e i relativi adempimenti.

Tutte le modifiche proposte sono illustrate, con un grado di approfondimento proporzionato alla loro portata: analitico per i profili di rilievo strategico od organizzativo, sintetico per gli adeguamenti a sopravvenienze normative e per le semplificazioni procedurali.

PARTE I – LA PROROGA DELLA DURATA DELLA SOCIETÀ

Storia, missione e impatto di SMACT Competence Center

SMACT nasce nel 2018 come uno degli otto centri di competenza ad alta specializzazione promossi dal Ministero dello Sviluppo Economico (oggi MIMIT) nell'ambito del Piano Nazionale Industria 4.0, ai sensi dell'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Con sede operativa principale a Padova, SMACT è espressione di una rete che coinvolge università, centri di ricerca, imprese e istituzioni del Triveneto e oltre, con l'obiettivo di accelerare la trasformazione digitale del tessuto produttivo italiano, con particolare attenzione alle PMI. Nel tempo, alla compagine iniziale di 40 soci si è aggiunto un più ampio ecosistema di partner imprenditoriali, il cui insieme ha superato le 100 entità.
Fin dalla fondazione SMACT si è posto come attore dell'open innovation, facendo leva sull'ampio network di riferimento e offrendo servizi di trasferimento tecnologico, formazione, test-before-invest e supporto all'innovazione.

Considerando entrambi i cicli di finanziamento MIMIT – quello originario 2019-2022 e quello PNRR 2023-2026 – SMACT ha dimostrato di sapere attuare la propria missione raggiungendo alcuni KPI fondamentali:

- Sul fronte dei progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione presentati dalle imprese e finanziati competitivamente (bandi IRISS) sono stati realizzati **oltre 100 progetti** per un valore totale di 32m€ attraverso cofinanziamento di circa 14m€ a fronte di richieste triple, progetti realizzati collaborativamente con i gruppi di ricerca e imprese partner per il oltre l'80% del valore cofinanziato.
- Si sono erogati **servizi a circa 500 imprese, di cui quasi l'80% PMI**, per oltre 17m€. Questi hanno incluso **formazione per quasi 60.000 ore-persona** e servizi di **consulenza all'innovazione e test-before-invest per circa 350 imprese**. I servizi erogati largamente con l'apporto di partner e ricercatori e attraverso uno schema di "sconto in fattura" hanno permesso al tessuto imprenditoriale di avviare percorsi virtuosi di trasformazione digitale e sostenibile equipaggiando le imprese delle competenze ed esperienze necessarie per rivolgersi al mercato della fornitura tecnologica.
  Una analisi più approfondita dei trend riguardanti bandi e servizi finanziati dal PNRR è disponibile alla pagina https://smact.it/osservatorio-pnrr/.
- Dal punto di vista infrastrutturale, SMACT oggi può contare su un network triveneto di dimostratori esperienziali grazie all'investimento congiunto pubblico-privato per oltre 20m€,

ospitando **55 casi d'uso ed esperienze pratiche** per le imprese, e un **team di 27 persone FTE** specializzate nell'ingaggio e accompagnamento delle imprese al tech transfer. Questa infrastruttura ha consentito nel tempo di realizzare oltre **120 eventi e workshop di orientamento e informazione per oltre 13.000 presenze** cumulate.

- Infine il Centro si è progressivamente attrezzato per intercettare fondi competitivi comunitari, aggiudicandosi direttamente 6 progetti per 1,7m€, tra cui un Horizon Europe quale capofila, e facilitando la partecipazione dei partner ad altri progetti.

Una ricerca svolta su sollecitazione del MIMIT e con il contributo scientifico del CNR – ancora in pubblicazione al momento della stesura di questo documento – dimostra come l'azione di SMACT e degli altri Competence Center abbia portato ad impatti che superano la mera erogazione finanziaria. Tra i molti dati notevoli emersi infatti emergono anzitutto un chiaro apprezzamento del lavoro svolto dal Centro testimoniato dal fatto che **il 96% delle imprese servite intende tornare a servirsi dei servizi del Centro** e una altrettanto chiara addizionalità dell'azione con **solo il 6,7% delle imprese servite dichiara che avrebbe realizzato il proprio progetto negli stessi modi e tempi senza il contributo del Competence Center**, dove il 25% delle imprese dichiarano che non avrebbero affatto realizzato il progetto e un ulteriore 45% dichiarano che lo avrebbero realizzato con minore efficacia o competenza o con tempi più lunghi.
Altri dati della ricerca evidenziano il contributo essenziale del Centro nelle tecnologie più nuove/innovative (AI, big data, digital twin, etc.) e come l'azione del Centro non si limiti ad aiutare le imprese in processi di efficientamento di processo (4.0/5.0), ma faciliti e acceleri la digitalizzazione in altre funzioni aziendali strategiche quali lo sviluppo prodotto, l'acquisizione di competenze e capacità attuativa nell'innovazione, portando all'aumento della capacità competitiva e prime evidenze di aumento di giro d'affari per le imprese servite.

Allineamento con le attuali politiche industriali nazionali, europee e regionali

Nell'attuale ciclo finanziario europeo 2021–2027 SMACT ha operato in coerenza con i programmi europei per la digitalizzazione – Programma Europa Digitale (Digital Europe), Horizon Europe, InvestEU, FESR e CEF Digital – contribuendo alla diffusione delle tecnologie abilitanti e all'accesso delle PMI a strumenti di *test-before-invest*.

Ancor più rilevante, ai fini del presente documento, è l'allineamento con il ciclo finanziario europeo che si apre in coincidenza con il termine statutario della società. Il 16 luglio 2025 la Commissione europea ha presentato la proposta di Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028–2034, dal valore complessivo di

circa 2.000 miliardi di euro, orientato a sovranità, competitività e resilienza. I principali programmi a sostegno della competitività e della ricerca – Horizon Europe, Digital Europe, InvestEU, CEF-Digital e altri – confluiscono nel nuovo Fondo europeo per la Competitività (ECF), con Horizon Europe che sale a 175 miliardi di euro (quasi il doppio rispetto ai 95,5 del ciclo attuale).
Per il solo digitale, la dotazione passa dagli attuali 10 miliardi a circa 55 miliardi di euro. Sono inoltre previsti circa 865 miliardi per i National and Regional Partnership Plans, che integrano coesione e S3: nel disegno della Commissione, le Strategie di Specializzazione Intelligente diventano cerniera operativa tra Horizon Europe e la politica di coesione. Attraverso i propri servizi, SMACT si conferma alleato strategico degli obiettivi europei di adozione delle tecnologie avanzate e di formazione alle competenze digitali sul territorio.

Anche il quadro nazionale ha registrato passaggi decisivi. Il Libro Verde “Made in Italy 2030”, avviato a fine 2024 come consultazione pubblica, si è tradotto nel Libro Bianco “Made in Italy 2030 – Per una nuova strategia industriale”, presentato dal MIMIT il 29 gennaio 2026. Il documento governativo delinea dieci obiettivi e undici azioni concrete, ponendo la sicurezza economica al centro della competitività e assegnando allo Stato un ruolo di “stratega” oltre che di regolatore, in connessione con i fondi europei. Il trasferimento tecnologico, lo sviluppo delle competenze e il rafforzamento delle filiere abilitanti – leve centrali della strategia – coincidono con la missione operativa di SMACT.

Sul fronte degli incentivi, la Legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha superato la logica del credito d’imposta di Transizione 4.0 e 5.0 introducendo un nuovo iperammortamento (maxi-deduzione fiscale), applicabile agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, con una dotazione dell’ordine di 4 miliardi di euro. La misura sostiene la domanda di investimenti digitali delle imprese, ovvero il mercato di riferimento dei servizi del Centro; la finestra temporale, che si chiude a fine settembre 2028, si sovrappone di fatto alla scadenza statutaria e rafforza l’esigenza di continuità operativa.
A questi si aggiungono il Fondo per la crescita sostenibile, orientato a R&S e innovazione (intelligenza artificiale, blockchain, IoT), e il Fondo nazionale innovazione gestito da CDP Venture Capital, focalizzato su start-up e scale-up in ambiti strategici. Il Fondo investimenti 2027–2029 completa il quadro con una linea espressamente dedicata ai Centri di Competenza.

SMACT è inoltre integrato con le strategie regionali dell’area di riferimento, le Smart Specialization Strategy di ciascuna regione e provincia autonoma del territorio triveneto.

- Veneto: allineamento con l’Agenda Digitale del Veneto, centrata su ecosistemi digitali, PMI e Innovation Lab; collaborazioni attive con enti locali e imprese su manifattura intelligente, agritech,

turismo e sanità digitale, con un percorso di co-costruzione del futuro Veneto AI Competence Center.

- Friuli Venezia Giulia: la Regione ha investito oltre 35 milioni di euro nella digitalizzazione delle imprese; SMACT supporta le PMI locali nell'accesso ai fondi, in sinergia con i cluster locali e con IP4FVG, offrendo consulenza e formazione.
- Trentino-Alto Adige: attraverso collaborazioni con la Provincia di Trento e la Camera di Commercio, SMACT può contribuire all'Accordo strategico 2025–2028 e al Bando ESG e Digitale, promuovendo tecnologie sostenibili e valorizzazione delle produzioni locali.

A livello locale, SMACT ha inoltre strutturato nel tempo collaborazioni fattive con le territoriali delle organizzazioni rappresentative delle imprese e con le Camere di Commercio di diverse province, rispondendo al loro bisogno di facilitare la crescita tecnologica delle imprese.

L'infrastruttura per intercettare sul territorio i fondi per il trasferimento tecnologico e la digitalizzazione

Il valore strategico della proroga della durata della società si comprende alla luce di due elementi convergenti emersi tra il 2025 e il 2026: il riconoscimento normativo del ruolo dei Centri di competenza e la destinazione di nuove risorse pubbliche pluriennali al trasferimento tecnologico e alla digitalizzazione.

Il Decreto interministeriale MIMIT – MUR in materia di valorizzazione della conoscenza e trasferimento tecnologico ("Atto di indirizzo strategico 2026-28", 22 giugno 2026) ridefinisce i Centri di Competenza come perni dell'ecosistema del trasferimento tecnologico nazionale sui livelli di maturità tecnologica TRL 5–9, amplia il programma dei Proof of Concept (PoC) e ne integra la governance con la dimensione regionale e con le Strategie di Specializzazione Intelligente (S3). Al tempo stesso, prevede il rafforzamento del Fondo per il trasferimento tecnologico. Ne discende che il governo, appurata la necessità di favorire rafforzamento, coesione e sviluppo del sistema di tech transfer nazionale, lungi dal considerare esaurita la stagione dei Centri di Competenza con il termine del PNRR, ne conferma un ruolo di sistema destinato a proiettarsi verso il futuro.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 di giovedì 23 ottobre 2025, è stato approvato il riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207). Il riparto **destina 83 milioni di euro, per il triennio 2027–2029, alla linea "digitalizzazione e trasferimento tecnologico", a favore dei Centri di Competenza e altri attori**

dell'ecosistema del trasferimento tecnologico MIMIT. Da questa fonte SMACT stima un'assegnazione attesa nell'ordine di 10 milioni di euro.

Si tratta di un fatto dirimente ai fini della presente valutazione: la disponibilità di questa risorsa è riferita a un triennio (2027–2029) al cui interno si colloca l'attuale termine statutario del 2028, ed è per costruzione indirizzata a soggetti già esistenti e accreditati come i Centri di Competenza. Un'eventuale cessazione di SMACT scpa alla scadenza statutaria comporterebbe l'impossibilità di intercettare tali fondi, con un danno diretto per il territorio e per tutti gli stakeholder. La proroga, per converso, mette il territorio nelle condizioni di beneficiarne pienamente.

Le risorse descritte – tanto nazionali quanto europee – condividono una caratteristica comune: sono accessibili a strutture consolidate, dotate di accreditamento, capacità progettuale, rete di partner e track record verificabile. Ricostituire da zero un soggetto equivalente dopo il 2028 non sarebbe né tempestivo né credibile rispetto alle finestre di finanziamento. La continuità di SMACT è dunque condizione abilitante per la captazione stessa dei fondi.

Quadro sintetico delle principali fonti di finanziamento 2026–2034

Fonte	Orizzonte	Dotazione	Rilevanza per SMACT
Fondo investimenti Amministrazioni centrali (L. 207/2024, art. 1 c. 875) – linea "digitalizzazione e trasferimento tecnologico"	2027–2029	**83 M€**	**Destinata a Competence Center ed EDIH. SMACT stima un'assegnazione attesa di circa 10 M€.**
Fondo europeo per la Competitività (QFP 2028–2034) – assorbe Horizon Europe, Digital Europe, InvestEU, CEF-Digital	2028–2034	~450 mld€	Bandi su AI, cybersecurity, HPC e innovazione digitale accessibili a centri di ricerca e imprese.
Quota "digitale" del QFP (Digital Europe + CEF-Digital)	2028–2034	~55 mld€	Oltre cinque volte la dotazione digitale attuale (~10 mld€).
National and Regional Partnership Plans (QFP 2028–2034)	2028–2034	~865 mld€	Integra coesione e S3 regionali; le Smart Specialization Strategy diventano cerniera con Horizon Europe.
Iperammortamento (L. 199/2025, Legge di bilancio 2026) – in sostituzione di Transizione 4.0 e 5.0	2026–30.09.2028	~4 mld€	Sostiene la domanda di investimenti digitali delle imprese servite dal Centro.

Nota: gli importi europei sono riferiti alla proposta di Quadro finanziario pluriennale 2028–2034 presentata dalla Commissione il 16 luglio 2025, tuttora in fase di negoziato tra Parlamento e Consiglio; i valori definitivi potranno variare in sede di adozione.

Una nuova prospettiva strategica per il Competence Center, sempre più rivolta alla sostenibilità di medio termine

SMACT ha adottato ad inizio anno il Piano Industriale 2026–2030 che, sulla base di un percorso di posizionamento condotto con la governance e i soci, ha definito le direttrici lungo cui la società intende consolidare il proprio ruolo.
Anzitutto si individuano ed esplicitano alcuni trend di particolare interesse per il posizionamento strategico della società:

- *Dalla tecnologia alla soluzione*: sempre più le imprese ci chiedono "soluzioni" a specifici problemi e non tecnologie;
- *Accompagnamento strutturato*: le imprese apprezzano la proposta di "percorsi" che coinvolgono formazione e innovazione in modo integrato, senza compartimentazioni;
- *Dal processo al prodotto*: lo scenario competitivo attuale porta le imprese sempre più a concentrarsi sull'innovazione di prodotto anziché limare margini dall'ottimizzazione di processo;
- *Twin Transition*: nonostante l'apparente calo di attenzione, digitalizzazione e sostenibilità sono esigenze legate ad una transizione che deve essere approcciata in modo sempre più integrato dalle aziende, facendo spesso da motore per l'innovazione.

Inoltre, il Piano **individua chiaramente i cluster di clienti potenziali e definisce i servizi** (attuali e da costruire) di specifico interesse. Si va dalle imprese strutturate per l'innovazione (tipicamente grandi o innovative e partner) a cui offrire servizi di ecositema, academy strutturate, talent attraction e co-progettazione e sostegno attivo all'innovazione collaborativa, a imprese non strutturate per l'innovazione (PMI clienti) a cui il Centro indirizza la formazione a catalogo e l'accompagnamento all'innovazione attraverso advisory di primo livello, ai partner istituzionali (ricerca, camere di commercio, banche, etc.) con cui costruire percorsi per talenti o gruppi e comunità professionali e imprenditoriali.

Sulla scorta di questa analisi strategica e di posizionamento e nonostante la discontinuità da fine del PNRR inevitabilmente pesi sul 2026, il Piano modella una completa sostenibilità economica e finanziaria della società per il medio termine fondata sulla capacità già dimostrata di erogare servizi alle imprese.

La proroga della società oltre l'orizzonte del 2028 non è dunque una mera prosecuzione, ma il presupposto per attuare la strategia delineata, necessaria al perseguimento del fine sociale.

L’orizzonte temporale proposto e gli effetti della delibera

La proposta non si limita a differire la scadenza, ma fissa il termine della società al 31 dicembre 2050. La scelta di un orizzonte lungo risponde a tre esigenze. La prima è di coerenza con la natura degli investimenti realizzati: l’infrastruttura di dimostratori descritta sopra ha una vita utile che eccede largamente qualsiasi proroga di breve periodo, e un termine ravvicinato ne indebolirebbe la valorizzazione contabile e strategica. La seconda è di allineamento ai cicli di programmazione: il quadro finanziario europeo 2028–2034 e i cicli nazionali che ne seguiranno si collocano interamente oltre il termine vigente, e la partecipazione a programmi pluriennali richiede che la società abbia una durata residua compatibile con quella dei progetti. La terza è di efficienza del processo: ciascuna proroga comporta una modifica statutaria e, per i soci pubblici, un procedimento autorizzativo strutturato; ripetere tale percorso ogni pochi esercizi rappresenterebbe un costo organizzativo non giustificato.

PARTE II – GOVERNANCE: UN MAGGIORE COINVOLGIMENTO DEI SOCI NELLA DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI

Un secondo gruppo di modifiche interviene sul funzionamento e sulle competenze degli organi sociali, pur mantenendo la struttura di governance secondo il sistema dualistico già in essere. Nel loro insieme le modifiche sono orientate a favorire un maggiore coinvolgimento dei soci attraverso l'assemblea, in particolare i soci privati che detengono diritti di nomina diversi rispetto a quelli riservati ai soci pubblici dallo statuto negli organi di amministrazione e controllo. L'assemblea viene infatti inclusa nel ciclo annuale di definizione degli obiettivi strategici e operativi del Centro.
È una scelta coerente con la fase che si apre: superata la stagione basata esclusivamente sui finanziamenti a programma, la sostenibilità della società dipenderà dalla capacità di leggere la domanda di innovazione dei soci e delle imprese del territorio, e quella lettura deve poter entrare formalmente nel processo decisionale.

Il parere dell'assemblea sulle aree tematiche di sviluppo (art. 13)

La nuova lettera d) dell'art. 13 attribuisce all'assemblea l'individuazione delle aree tematiche in cui promuovere l'attività di sviluppo tecnico e di valorizzazione economica della società, prevedendo che il relativo parere – non vincolante – sia obbligatoriamente richiesto in sede di programmazione annuale delle attività e ogni volta che si debba deliberare in merito alle linee di sviluppo.
Per i soci privati la previsione mira a colmare un vuoto formale: storicamente il loro essenziale contributo all'indirizzo del Centro è avvenuto per via informale, attraverso il confronto con governance e direzione e la partecipazione alle iniziative, vista la sporadica convocazione dell'assemblea soci – di fatto triennale – e la limitata rappresentatività negli organi di gestione e controllo; la modifica proposta formalizza il contributo in un passaggio statutario ricorrente e documentato, collocato nel momento in cui le scelte si formano nel confronto tra soci e organo di gestione, rimanendo invariato il vaglio del Consiglio di Sorveglianza cui spetta l'adozione finale. Al tempo stesso la previsione non intacca la responsabilità gestionale e non la sposta sui soci: la definizione del programma annuale rimane in capo al consiglio di gestione, che ne risponde.

L'assetto dei poteri e delle responsabilità degli organi (artt. 22, 23, 24, 25, 27 e 28)

Nella medesima direzione di chiarezza e funzionalità si collocano alcuni interventi sulle competenze:

- consiglio di gestione: possibilità di valida costituzione, anche in assenza delle formalità di convocazione, con la presenza di tutti i componenti pure con sistemi audio-video, con obbligo di

tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo di controllo (art. 23);

- amministratore delegato: cura dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, in aggiunta all'obbligo di riferire trimestralmente sull'andamento della gestione (art. 25);
- consiglio di sorveglianza: vigilanza estesa all'adeguatezza e al concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni (art. 28);
- durata delle cariche: allineamento della durata del consiglio di gestione a quella del consiglio di sorveglianza ed efficacia della cessazione per scadenza dal momento della ricostituzione dell'organo (artt. 22 e 27);
- competenze dell'organo amministrativo: istituzione e soppressione di sedi secondarie e trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale (art. 24).

Predisposizione per futuri strumenti finanziari partecipativi (artt. 20, 22 e 28)

Rispondendo all'interesse dimostrato da alcuni soci privati a contribuire maggiormente all'attività del Centro attivando ulteriori risorse e la possibilità di un maggiore contributo alla gestione, vengono aggiornati alcuni riferimenti ai portatori di strumenti finanziari partecipativi cui, nello statuto già vigente, viene attribuito il diritto di nomina di un componente del consiglio di gestione, coordinandoli con la previsione, già vigente, dell'art. 8.
Non vi è in questa sede alcuna emissione né alcun impegno in tal senso: l'eventuale emissione futura richiederà una deliberazione dell'assemblea con contestuale integrazione dello statuto recante le caratteristiche specifiche degli strumenti, ai sensi dell'art. 2346, sesto comma, C.C.

PARTE III – L'AGGIORNAMENTO DELLO SCOPO CONSORTILE E DELL'OGGETTO SOCIALE

L'art. 2 dello statuto è aggiornato nel suo perimetro di attività. Le modifiche proposte includono espressamente l'innovazione, accanto alla ricerca applicata, al trasferimento tecnologico e alla formazione; affiancano la sostenibilità alle tecnologie avanzate quale ambito applicativo; sostituiscono i riferimenti al perimetro "Industria 4.0" ormai superato nella comunicazione con quello, più attuale e presumibilmente durevole, dell'innovazione digitale e sostenibile; collocano l'azione del Centro non solo nel quadro del Piano nazionale industria 4.0 ma anche delle successive politiche regionali, nazionali ed europee; aggiungono l'accompagnamento, la consulenza e la progettazione all'attuazione dei progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con l'individuazione degli opportuni strumenti di

finanziamento; esplicitano, tra i benefici perseguiti, lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi abilitati dalle tecnologie, in aggiunta alla riduzione dei costi operativi. È inoltre soppresso il rinvio a un apposito disciplinare per la gestione della proprietà intellettuale dei risultati progettuali.

La ragione dell'intervento è duplice. Da un lato la formulazione vigente ancora l'oggetto sociale a un piano nazionale concluso, mentre – come illustrato nella Parte I – le risorse pubbliche del prossimo ciclo sono intestate alla digitalizzazione, alla sostenibilità e al trasferimento tecnologico: mantenere un perimetro datato esporrebbe il Centro a un disallineamento formale proprio in sede di accesso ai fondi. Dall'altro le modifiche recepiscono i trend individuati dal Piano industriale 2026–2030 – dalla tecnologia alla soluzione, dal processo al prodotto, l'accompagnamento strutturato e la twin transition – dando veste statutaria a servizi che il Centro già eroga e a quelli che intende costruire.

Il nuovo perimetro è inoltre esattamente il campo su cui l'assemblea sarà chiamata a esprimersi in sede di programmazione annuale ai sensi della nuova lettera d) dell'art. 13: le due modifiche vanno lette congiuntamente, l'una definendo lo spazio di azione e l'altra la sede in cui i soci concorrono a orientarlo.

PARTE IV – LE ALTRE MODIFICHE STATUTARIE

Le restanti modifiche hanno natura tecnica: adeguano il testo a sopravvenienze operative o normative, allineano lo statuto a situazioni di fatto consolidate o semplificano procedure e termini. Se ne dà conto per aree.

Sede sociale (artt. 4 e 24)

La sede legale è trasferita nel Comune di Padova, dove si trova la sede operativa principale della società: si tratta dell'allineamento del dato statutario alla realtà organizzativa. È contestualmente soppressa la riserva all'assemblea straordinaria delle decisioni su sedi secondarie, ora ricondotte all'organo amministrativo unitamente al trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Adeguamenti a sopravvenienze normative

- rinumerazione e riformulazione dei richiami civilistici conseguenti alla revisione del Codice Civile in materia di sistemi di amministrazione e controllo (artt. 22, 23, 25, 27, 30 e 31);
- recepimento delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 47/2026 quanto ai doveri dell'amministratore delegato e alla disciplina dei direttori generali (artt. 25 e 26);
- sostituzione del riferimento alla dichiarazione di fallimento con quello all'apertura o estensione della procedura di liquidazione giudiziale, in conformità al codice della crisi d'impresa (art. 12);
- superamento dei richiami al D.Lgs. 50/2016, non più vigente (artt. 2, 3 e 6);
- correzione della locuzione relativa alle società a controllo pubblico ai sensi del D.Lgs. 175/2016 (art. 5);
- precisazione che le azioni non sono rappresentate da titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, primo comma, C.C. (art. 7).

Compensi degli organi (artt. 22)

L'intervento sull'art. 22 ha la finalità di formalizzare nello statuto il rispetto dei limiti e delle modalità di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) e dei relativi provvedimenti attuativi, e di confermare il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato. La società assume dunque a statuto, in chiave di rigore, taluni presidi che la

normativa impone alle società controllate, mantenendo aperta la possibilità di una gestione più privatistica allineata con la progressione operativa.

Partecipazione agli organi statutari mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 16, 23 e 27)

Le previsioni sull'intervento a distanza in assemblea e sulle riunioni del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza sono riscritte secondo gli orientamenti oggi consolidati.

Circolazione delle azioni e ingresso di nuovi soci (artt. 6 e 11)

È per chiarezza eliminato il divieto di trasferimento delle azioni per il primo triennio dalla costituzione (2019-2021), ormai privo di attualità. E' correlativamente eliminato il rinvio al decorso del periodo di lock-up per l'ingresso di nuovi soci mediante sottoscrizione di azioni di nuova emissione.
I termini per il perfezionamento del trasferimento in caso di mancato esercizio della prelazione sono adeguati per consentirne la fattibilità tecnica.

Termini procedurali (artt. 15, 19, 22 e 27)

Il termine per la spedizione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a nominare il consiglio di sorveglianza passa da trenta a venti giorni; quelli per il deposito delle liste di candidati e per le designazioni da parte dei soci pubblici da venti a quindici giorni. Si tratta di adeguamenti che rendono più governabile il calendario societario senza comprimere in modo sostanziale l'informazione dei soci.

Verbalizzazione (artt. 18, 23 e 27)

È previsto in modo uniforme che la verbalizzazione sia attribuita a un notaio ove prescritto dalla legge e in ogni caso in cui l'organo competente lo ritenga opportuno.

Scioglimento e liquidazione (art. 36)

È semplificata la disciplina del riparto in sede di liquidazione, con eliminazione dell'ordine graduato tra conferimenti di capitale e ulteriori conferimenti; resta invariata la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo a soggetto avente finalità analoghe e operante prevalentemente nel territorio delle tre regioni di riferimento.

PARTE V – ITER DELIBERATIVO E ADEMPIMENTI

Le modifiche illustrate rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria e saranno adottate con verbalizzazione notarile. Ai fini della loro istruttoria si segnalano i seguenti elementi.

- Organi in carica: non essendo modificato il sistema di amministrazione e controllo adottato dalla società, gli organi sociali restano in carica fino alla naturale scadenza, senza necessità di rinnovo contestuale alla delibera.
- Documentazione ai soci: unitamente alla presente relazione del consiglio di gestione viene trasmesso il testo sinottico dello statuto vigente e di quello proposto in modifica, così da consentire la verifica puntuale di ciascun intervento.
- Soci pubblici: al solo fine di facilitare il lavoro agli uffici competenti, ai soci pubblici sarà inoltre trasmessa la proposta di deliberazione da sottoporre ai rispettivi organi competenti.
- Coordinamento con l'estensione del patrimonio destinato: nella medesima adunanza è opportuno sottoporre all'assemblea la deliberazione di estensione del termine del patrimonio destinato allo specifico affare "Live Demo Agri-food", che pur non costituendo modifica statutaria è riconducibile alla competenza assembleare e condivide con la proroga l'orizzonte temporale.

CONCLUSIONI

Le molte attività svolte da SMACT raccontano una storia di coerenza strategica, impatto territoriale e visione europea. Nel momento in cui il quadro normativo, quello finanziario nazionale e quello europeo convergono nel destinare risorse crescenti alla missione del Centro, la cessazione alla scadenza statutaria del 2028 rappresenterebbe la rinuncia dei soci e del territorio Triveneto a un'opportunità di sistema difficilmente replicabile.

La revisione statutaria qui illustrata, tuttavia, non si esaurisce nella proroga. Accanto a essa la proposta sottoposta ai soci contiene una seconda scelta di rilievo: l'ingresso strutturato dei soci, e in particolare dei soci privati, nella definizione annuale degli indirizzi del Centro e l'aggiornamento del perimetro di attività entro cui tali indirizzi si esercitano. Questo all'interno di un coinvolgimento annuale dell'Assemblea che consente così un confronto continuo e costante a tutta la compagine sociale, all'interno di un sistema di governance che rimane comunque legato al sistema dualistico.

Le restanti modifiche accompagnano le due principali con gli adeguamenti normativi e le semplificazioni operative necessarie.

Per queste ragioni si sottopone alla compagine sociale la valutazione favorevole alla proroga della durata della società, nei termini proposti, e alle ulteriori modifiche statutarie illustrate nel presente documento, quale strumento del territorio per intercettare i fondi dedicati e guidare il sistema produttivo verso un futuro più digitale e sostenibile.